

Identità dei licei (Luciano Favini)

Il riordino dei licei delineato dal regolamento di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 89 si colloca nel solco dei precedenti interventi normativi e in un quadro di riferimento culturale ormai consolidato. Si tratta, infatti, di:

- riconfermare l'unitarietà dei licei all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione, attraverso la definizione di un apposito "Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei";
- comprovare la sinergia tra l'identità della cultura liceale e le specificità dei singoli percorsi liceali attraverso le future "le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai profili dello studente in uscita dal secondo ciclo e dal sistema dei licei, in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali";
- consentire ai giovani di acquisire, a livello di istruzione secondaria superiore, una solida cultura generale con approfondimenti specifici e alternativi nei settori dell'arte e della produzione artistica, delle lingue e delle letterature classiche, delle lingue e delle civiltà moderne, della musica e della danza, delle scienze umane ed economico-sociali, della cultura scientifica e delle scienze applicate;
- consentire ai giovani di raggiungere le competenze culturali e sviluppare le capacità analitiche, critiche e di ragionamento necessarie per intraprendere con prospettive di successo gli studi superiori e per inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, anche a livello europeo e internazionale;
- superare la frammentazione degli attuali percorsi di studio, attraverso la definizione di piani degli studi caratterizzati dalla compresenza di una consistente ma diversificata area comune (italiano, storia, geografia, filosofia, lingua straniera I, matematica, scienze) e delle sole discipline che assicurano la specificità culturale dei singoli percorsi liceali.
- affidare alle istituzioni scolastiche, attraverso il Piano dell'offerta formativa, la ricerca progettuale e l'elaborazione di specifici progetti volti ad arricchire le indicazioni nazionali declinandole secondo curvature proprie, anche al fine di favorire le eccellenze.

Non è possibile in questa sede un esame dettagliato del regolamento. Sembra però opportuno richiamarne le strutture portanti.

Prima di tutto va osservato che, talora riprendendo e talora emendando il decreto legislativo n. 226 del 2005, il regolamento si prende la briga di definire la cultura liceale (articolo 2, comma 2) e le finalità dei singoli percorsi liceali (comma 1 degli articoli 4 [liceo artistico], 5 [liceo classico], 6 [liceo linguistico], 7 [liceo musicale e coreutico], 8 [liceo scientifico] e 9 [liceo delle scienze umane]). Rispetto al decreto legislativo n. 226 del 2005, si nota l'assenza del liceo economico e del liceo tecnologico, tagliati, come si è visto, dalla legge n.

40 del 2007. In compenso, compaiono, all'interno degli articoli dedicati rispettivamente al liceo scientifico e al liceo delle scienze umane, i commi relativi a due opzioni, denominate "scienze applicate" e "economico-sociale". Dai piani degli studi allegati al regolamento si ricava che in queste due opzioni non è previsto lo studio obbligatorio del latino. In compenso, si studiano altre cose ritenute molto utili per studenti forniti di specifiche correlative vocazioni. È evidente che le due opzioni riconoscono, di fatto, l'importanza di due Progetti assistiti ampiamente diffusi nel territorio nazionale, l'indirizzo scientifico tecnologico "Brocca" e l'indirizzo di Scienze sociali, promosso dal Ministero in seguito alla soppressione del corso di istituto magistrale. Si noterà però anche la volontà di "licealizzare" il percorso scientifico tecnologico ("Informatica e sistemi automatici" → "Informatica"; "Scienze della Terra + Biologia e laboratorio + Chimica e laboratorio" → "Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra); "Laboratorio fisica/chimica" → "Fisica" e "Scienze naturali"; "Tecnologia e Disegno I" → "Disegno e storia dell'arte") e di rifondare l'indirizzo di scienze sociali (con il ridimensionamento delle scienze sociali [peraltro mai presentate come tali] ed il potenziamento degli insegnamenti linguistici nonché del diritto e della economia politica).

Un novità sfuggita a molti è la decisione assunta di togliere all'inglese la posizione di lingua obbligatoria in tutti i percorsi liceali. Su questo punto, è caduta l'impostazione peculiare del decreto legislativo n. 226 del 2005. In questo decreto, l'inglese stava dappertutto, e connotava ogni percorso dal principio alla fine. Vi era pure previsto lo studio obbligatorio per cinque anni di una lingua comunitaria oltre l'inglese. Solo allo studente del liceo classico, impegnato con il greco e il latino, era risparmiato l'obbligo di studiare la seconda lingua comunitaria. Il regolamento cambia le carte in tavola. Il posto una volta occupato dall'inglese è ora occupato da "Lingua e cultura straniera". E lo studio obbligatorio di "Lingua e cultura straniera 2" è previsto solo nella opzione economico-sociale del Liceo delle scienze umane. Ovviamente, nel Liceo linguistico si studiano obbligatoriamente "Lingua e cultura straniera 1, 2 e 3". È poi nota l'importanza che il decreto legislativo n. 226 del 2005 assegnava alla veicolazione in lingua inglese di materie non linguistiche (CLIL). Ora, finito il privilegio dell'inglese, la materia non linguistica deve essere veicolata, nel quinto anno, in lingua straniera. È appena il caso di far notare che all'insegnamento di "lingua e cultura straniera" sono riservate in tutti i licei, con l'eccezione del liceo linguistico, tre ore settimanali (in media). Insomma, par di capire che ci vogliono almeno tre ore di insegnamento di "Lingua e cultura" per ottenere qualche tangibile risultato nei nostri licei.

Sul piano degli orari di insegnamento è evidente che i piani di studio previsti dal regolamento si caratterizzano per l'abbandono della logica accumulativa che presiedeva alle sperimentazioni, e in particolare agli indirizzi delineati dalla "Commissione Brocca". La nuova logica è espressa nel comma 3 dell'articolo 10. In sostanza, lo Stato assicura il conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. Le singole istituzioni scolastiche possono potenziare gli insegnamenti

obbligatori e arricchire l'offerta formativa avvalendosi di un contingente di organico ricavato dalle dotazioni organiche annualmente definite o degli accordi di rete previsti dal regolamento in materia di autonomia scolastica. È inutile arrischiare previsioni sulla consistenza di questo "contingente di organico" funzionale al potenziamento degli insegnamenti obbligatori e all'arricchimento dell'offerta formativa. Può variare di anno in anno, secondo la disponibilità finanziaria e di personale. Anche l'elenco compreso nell'allegato H è una novità rispetto al decreto legislativo n. 226 del 2005. Si tratta di un repertorio, dal quale attingere per soddisfare le vocazioni dei singoli studenti. Il limite è rappresentato dalla effettiva disponibilità delle risorse di organico necessarie per dare risposta alle prevedibili richieste delle scuole.

Rientra nel campo della "autonomia" la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni. Per i licei questa quota è comunque ridefinita ed ampliata rispetto a quella vigente, nel senso che non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, salvo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni. Ci sono ulteriori limiti: non può essere soppresso l'insegnamento delle discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio e l'utilizzo della quota rimessa alla scuola non dovrà determinare esuberi di personale. In sostanza, si vuole evitare che la scuola approfitti dell'autonomia per modificare sostanzialmente il piano degli studi nella fase propedeutica all'esame di Stato e per creare insostenibili situazioni di esubero del personale docente. In effetti, con l'autonomia di cui per esempio i licei classici potranno disporre, si può anche ipotizzare che l'insegnamento del latino venga ridotto, per iniziativa dell'istituzione scolastica, da $(22 \times 33 =) 726$ a $(726 : 3 \times 2 =) 484$ ore, col risultato che sarebbe in astratto lecito non insegnare il latino nel primo anno e insegnarlo molto poco nel secondo. Tutto ciò al riparo del 20% del monte ore complessivo $(27 \times 33 \times 20 : 100 = 178,2$ ore). Al posto del latino si potrebbe decidere di insegnare nel primo anno, che so, Diritto, Lingua e cultura straniera 2 e Storia dell'arte. Le ricadute di simili scelte sulla formazione degli organici sono evidenti: perderebbe il posto in una scuola disposta a fare questo tipo di operazioni una bella quota di insegnanti di latino! Non a caso il regolamento si premura di far sapere che l'utilizzo della quota di autonomia non dovrà determinare esuberi di personale. Ma lasciamo perdere queste esercitazioni di ingegneria curricolari. Bisogna però aggiungere che il curriculum proposto dal regolamento non si esaurisce con le discipline obbligatorie e quelle di repertorio. Alle istituzioni scolastiche è accordata anche la possibilità di organizzare, *nei limiti delle loro disponibilità di bilancio*, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. La scelta di tali attività e insegnamenti è facoltativa e opzionale per gli studenti.

Dal decreto legislativo n. 226 del 2005 è mutuata l'articolazione dei percorsi liceali in due bienni e in quinto anno. Poiché la valutazione è esclusivamente annuale (in seguito all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legi-

slativo 226 del 2005), si può supporre che l'articolazione di cui sopra rappresenti un omaggio non formale all'autonomia scolastica. In effetti, quali che saranno gli obiettivi specifici di apprendimento, resta inteso che le istituzioni scolastiche dovranno compiere scelte importanti in materia di definizione dei traguardi annuali. Il regolamento omette quale che sia riferimento all'allegato C al decreto legislativo 226 del 2005 (nel quale, oltre a individuare gli obiettivi generali del processo formativo, secondo l'art. 8 del DPR n. 275 del 1999, si provvedeva a chiarire il significato degli obiettivi specifici di apprendimento nonché il rapporto degli stessi con gli obiettivi formativi). Tale omissione incrementa di fatto la responsabilità pedagogica e didattica delle istituzioni scolastiche. Va inoltre ricordato che il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Il secondo biennio è finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente delineato nell'allegato A del regolamento (la "bussola" dei licei) ed il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Si consolida infine il percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro. Tali precisazioni non sono inutili anche se risentono del clima burocratico.

Il regolamento per i licei non manca di prendere posizione sulle questioni che riguardano la competenza di "Cittadinanza e Costituzione". In effetti, le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione", di cui all'art. 1 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si sviluppano nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto, con riferimento all'insegnamento di "Diritto ed economia" o, in sua mancanza, all'insegnamento di "Storia". Si noterà, tuttavia, che l'insegnamento di "Diritto ed economia" è obbligatorio solo nel liceo delle scienze umane (nella relativa opzione si insegna "Diritto ed Economia politica").

Nel regolamento per i licei compaiono elementi utili per evidenziare certe assonanze con gli istituti tecnici. Il decreto legislativo n. 226 del 2005 parlava di competenze ma riconosceva la necessità di individuare solo conoscenze e abilità. Ci vuole poco per accorgersi che nel regolamento per i licei gli "obiettivi specifici di apprendimento" (art. 13, comma 11, lettera a.) convivono con i "risultati di apprendimento [...] declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea" (art. 10, comma 1, lettera a.). Gli "obiettivi specifici di apprendimento", che il decreto legislativo n. 226 del 2005 aveva mutuato dal DPR n. 275 del 1999 (art. 8, comma 1) si saldano così con i "risultati di apprendimento" che la legge n. 40 del 2007 (art. 13, comma 1) prevede

per gli istituti tecnici e professionali. La possibilità di costituire dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica e di avvalersi di un comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità richiama alla mente analoghe previsioni dei regolamenti per gli istituti tecnici e professionali.

Sotto il profilo dei piani degli studi il regolamento coniuga tradizione e innovazione. Il liceo classico propone solo modifiche per così dire, "scontate", come l'introduzione dello studio delle scienze naturali nel primo biennio, la prosecuzione dello studio della lingua straniera nel secondo biennio e nell'ultimo anno, e il potenziamento, peraltro contenuto, degli insegnamenti di matematica, fisica e storia dell'arte. Ciò comporta per il secondo biennio e per l'ultimo anno del liceo classico un orario settimanale medio di 31 ore, contro le trenta dei licei linguistico, scientifico e delle scienze umane. L'introduzione delle scienze naturali nel primo biennio determina la ristrutturazione degli insegnamenti linguistici e letterari, con la proposta di una nuova disciplina denominata "Storia e Geografia" e la riduzione di un'ora dell'insegnamento di italiano. Nel liceo scientifico appare consistente il potenziamento della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Come era facile prevedere, è il latino che paga le spese. Il liceo linguistico dà ovviamente largo spazio allo studio delle lingue straniere. Se ne insegnano tre fin dal primo anno. Il latino è ridotto ad un moncone. Il liceo delle scienze umane propone anche il diritto e l'economia ma toglie di mezzo la musica. Scompare così ogni riferimento al vecchio istituto magistrale. Il piano degli studi delle due opzioni si spiega con le finalità specifiche dei percorsi. Si noterà che in tutti i percorsi liceali non è prevista l'espressa articolazione oraria delle discipline comprese nelle scienze naturali (Scienze della Terra, Chimica e Biologia). Ciò facendo, si è evidentemente condivisa la scelta fatta col decreto legislativo n. 226 del 2005. In tutti i licei si insegna nel primo biennio la nuova materia denominata "Storia e Geografia". Non posso togliermi dalla testa il sospetto che alla creazione del nuovo prodotto didattico più delle teorie pedagogiche abbiano concorso le esigenze di contenimento degli orari di insegnamento. Il liceo artistico e il liceo musicale e coreutico sono gli unici percorsi veramente nuovi, ma non ho qui il tempo di occuparmene.

Dall'anno scolastico 2010/11 è cominciata l'attuazione del nuovo ordinamento. E già si pensa ai cambiamenti, sia con le sperimentazioni sia con speranze e conati di revisione. Del resto, sono in molti nella scuola a pensare che il passato fosse di gran lunga migliore e che sia un dovere rinnovare il nuovo con il vecchio. Figuriamoci poi se mancano quelli che pensano di rinnovare il nuovo col nuovissimo. Del resto il decreto parla chiaro:

Art. 12

Monitoraggio e valutazione di sistema

1. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, nonché le indicazioni di cui

all'articolo 13, comma 10, lettera a), sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione

artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.

3. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), è oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il medesimo Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto i risultati del monitoraggio e della valutazione.

L'entrata in vigore del nuovo ordinamento liceale non ha tolto ai soggetti interessati la volontà di innovare e sperimentare, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 15 marzo 1999, n. 275. In effetti, sono già state autorizzate sperimentazioni, previo parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per esempio, un liceo linguistico non vuole saperne dell'insegnamento obbligatorio di tre lingue straniere. Ne bastano due, anche perché, si dice, la terza lingua gli studenti non ad impararla come si deve. Il compromesso è inevitabile: la terza lingua si studia solo nel secondo biennio e nel quinto anno. Altri casi, per ora lombardi, riguardano il tentativo di introdurre l'ordinamento quadriennale, in uso nei licei italiani all'estero, anche nel territorio metropolitano. Ci sono due soluzioni: secondo la prima, si tratta di attivare in Italia scuole di diritto straniero (come è stato fatto in passato da istituzioni italiane attraverso intese con istituzioni scolastiche straniere), secondo l'altra, si punta sull'attivazione di percorsi di eccellenza, riservati ad alunni tanto motivati da far ritenere che potranno sostenere l'esame di Stato come anticipatari. La materia di studio è però distribuita in quattro anni. Il quinto anno ci sarà solo per chi non dovesse raggiungere l'obiettivo.

Già pervengono al Ministero le proposte di chi vorrebbe modificare il sistema dei licei senza passare attraverso la sperimentazione. Per esempio, un dirigente scolastico propone di eliminare la trentunesima ora del triennio del liceo classico (a che serve?), di trasferire ore dall'insegnamento di scienze umane all'insegnamento di lingua e cultura latina nel liceo delle scienze umane e di trasferire ore dall'insegnamento di scienze umane e dall'insegnamento di lingua e cultura straniera 1 all'insegnamento di scienze naturali nel secondo biennio nel liceo delle scienze umane – opz. economico-sociale.

C'è da augurarsi che il rafforzamento (cioè l'effettiva praticabilità) dell'autonomia scolastica) possa alleggerire il lavoro del Consiglio nazionale e dell'Ufficio legislativo del Ministero.